

AVV. MARCO CINI
Via N. Tommaseo n. 56 - 35131 Padova
tel. 049.660805; fax 049.661056
p.e.c.: marco.cini@ordineavvocatipadova.it

AVANTI AL
TRIBUNALE DI BELLUNO

Sezione Lavoro

Nella causa n. R.G. 224/2019, G.L. Dott.ssa Travia

RICORSO

ex art. 700 c.p.c.

per

SPONZIELLO LUANA, nata a Basilea (Svizzera) il 28.01.1973, residente in
Padova, Via Lorenzo Perosi 78, c.f. SPNLNU73A68Z133X;

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA
SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore;

000000

La ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO CINI, (c.f.
CNIMRC59D24G224R), del Foro di Padova, in virtù di procura alle liti
congiunta all'atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo,

espone quanto segue.

FATTO

1)La ricorrente ha partecipato al concorso bandito con D.D.G. 85/2018, per la
Regione Veneto, in relazione alla classe di concorso A018-Filosofia e Scienze
Umane, inserendosi nella posizione n. 50 con punteggio 63,5 (**doc. n. 1** del
fascicolo di parte della causa ordinaria).



Il suddetto concorso era finalizzato, a sensi dell'art. 17, comma 2 lett. b) e commi 4-5-6, d.lgs. n. 59/2017, al reclutamento del personale docente della scuola secondaria attraverso due fasi distinte, consistenti, nella versione originaria del suddetto art. 17,

a) nell'ammissione di tutti i partecipanti al concorso, che avessero sostenuto la prova orale, ad un percorso costituito da un unico anno, disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT ("formazione iniziale e tirocinio") di cui al D.Lgs. 59/2019 (nella sua versione originale), quindi implicante la stipula di un contratto a tempo determinato con decorrenza 1° settembre e scadenza 31 agosto;

b) la successiva assunzione a tempo indeterminato del personale che avesse superato con esito positivo la valutazione finale da parte di una apposita commissione, al termine del percorso sopra indicato.

2) Con decreto ministeriale n. 631 del 25.09.2018, art. 1 comma 1, l'amministrazione ha stabilito che gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso sopra ricordato, che fosse stata approvata dopo il 31 agosto 2018, ma prima del 31 dicembre dello stesso anno, avrebbero comunque effettuato la scelta dell'ambito territoriale, ove sarebbe stato loro assegnata la sede in cui svolgere il percorso annuale di formazione **nel successivo a.s. 2019/2020** con contestuale stipula di contratto a tempo determinato annuale (cfr. **doc. n. 2**).

Va precisato che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, Dlgs. 59/2017 (nella versione originale vigente ancora al 30.12.2018), che richiama l'art. 13 del medesimo



decreto, in caso di valutazione finale positiva, il docente frequentante il percorso annuale sopra ricordato sarebbe stato immesso in ruolo nell'anno scolastico susseguente **(2020/2021)** e assegnato al medesimo ambito territoriale, presso il quale aveva prestato servizio durante il suddetto percorso formativo, con conseguente attribuzione di un incarico triennale, ai sensi dell'art. 1, commi da 79 a 82, L. 107/2015.

3)In applicazione del sopra citato D.M. 631/2018, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, delegato per le relative operazioni, ha convocato la ricorrente, **in quanto titolare di riserva di posto ai sensi dell'art. 3 della Legge 68/1999**, per il giorno 19 dicembre 2018, insieme agli aspiranti inseriti tra la posizione 1 e 21 della graduatoria concorsuale per la Regione Veneto, in relazione alla cl.conc. A018 (**doc. n. 3**).

In quella data la prof.ssa Sponziello, sulla base delle disponibilità residue, ha scelto l'ambito Veneto 10, relativo alla provincia di Belluno (**doc. n. 4**).

4)Successivamente, **a seguito di modifiche legislative che di seguito si illustreranno**, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova ha convocato per il giorno 9 agosto 2019 gli aspiranti inclusi tra la posizione n. 26 e quella n. 31 nella graduatoria concorsuale sopra ricordata, **ai fini della diretta assunzione a tempo indeterminato su 3 posti disponibili nel Veneto (doc. n. 5)**, di cui 1 posto nel Comune di Padova e 2 nel Comune di Treviso (**doc. n. 6**).

Contestualmente, la ricorrente veniva immessa in ruolo nella provincia di Belluno con assegnazione di sede di titolarità - **in via unilaterale** - all' Istituto di Istruzione Superiore *Catullo* di Belluno (**doc. n. 7**).



5) In ragione di quanto esposto nei paragrafi che precedono, la ricorrente, ritenendo che **la mancata convocazione della medesima ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato su gli ulteriori posti disponibili nei comuni di Padova e Treviso** si configuri come illegittima, ha proposto avanti a codesto Giudice ricorso n. R.G. 224/2019 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare processuale

-Ordinarsi all'Amministrazione resistente di comunicare a parte ricorrente l'indirizzo di residenza della prof.ssa Di Capua Angiolina, ai fini della notifica del ricorso alla suddetta.

In via istruttoria

-Ordinarsi all'amministrazione resistente di esibire l'esito delle nomine regionali per l'a.s. 2019/2020 dalla graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2017, relativa alla classe di concorso A018;

Nel merito

-Condannarsi l'Amministrazione resistente a consentire alla ricorrente di scegliere quale sede di titolarità, a seguito di immissione in ruolo con decorrenza 1° settembre 2019 per la classe di concorso A018, l'istituzione scolastica attribuita all'ultimo nominato nell'ambito delle convocazioni del 9 agosto 2019, Istituto di Istruzione Superiore Euganeo di Este (PD).

-Con rifusione delle spese di lite e dei compensi spettanti al difensore.

Fumus boni juris

6)Premessa normativa



Con la legge di bilancio per l'anno 2019 (L. n. 145/2018), all'art. 1, comma 795, secondo periodo, si è stabilito che agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito del concorso ex DDG 85/2017, che – come la ricorrente - non siano ancora stati avviati al percorso FIT, *“si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo”*.

Orbene, va rilevato, per quanto interessa in questa sede, che il citato comma 792 ha abrogato la prima fase della procedura di reclutamento originariamente prevista, come si è sopra ricordato, dall'art. 17 D.Lgs. 59/2017, vale a dire l'ammissione al percorso FIT, sostituendola con la diretta immissione in ruolo¹: in questo primo anno di ruolo, il docente svolge un periodo di formazione iniziale e prova, al termine del quale, in caso di valutazione finale positiva, il medesimo è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova².

6.1)La più volte citata legge di bilancio per l'anno 2019 ha stabilito inoltre, all'art. 1, comma 796, che *“a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale”*.

La disposizione significa, con tutta evidenza, che a partire dall'a.s. 2019/2020, le immissioni in ruolo comportano necessariamente l'attribuzione di titolarità

¹ Art. 3 D.Lgs. 59/2017, comma 3, come modificato, dalla L. 145/2018, art. 1, comma 792, punto d), n. 3.

² Art. 13 D.Lgs. 59/2017, come modificato dalla L. 145/2018, art. 1, comma 792, punto m).



su sede, cioè in una specifica istituzione scolastica.

7) Lesione del diritto della ricorrente alla scelta del posto disponibile nel quadro della Regione.

In applicazione delle modifiche legislative sopra illustrate, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, come si è già rilevato nella parte in fatto, ha convocato per il giorno 9 agosto 2019 gli aspiranti inclusi tra la posizione n. 26 e quella n. 31 nella graduatoria concorsuale sopra ricordata, **ai fini della diretta assunzione a tempo indeterminato su 3 posti disponibili nel Veneto (doc. n. 5)**, di cui 1 posto nel Comune di Padova e 2 nel Comune di Treviso (**doc. n. 6**): l'Ufficio, peraltro, ha omesso di convocare la ricorrente e tale omissione si configura come illegittima.

7.1) Come già rilevato sopra, l'art. 1, comma 795, L. n. 145/2018 ha stabilito che agli iscritti nella graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2017, che *“non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo”*.

Secondo quanto si è già spiegato nei §§ 2 e 3 del presente atto, alla data del 9 agosto 2019 la ricorrente non frequentava ancora il percorso FIT, in quanto, ai sensi della normativa precedente alle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019, avrebbe dovuto accedere al “percorso iniziale di formazione e tirocinio” a partire dal 1° settembre 2019: **pertanto, alla prof.ssa Sponziello doveva applicarsi l'intera novella del decreto legislativo n. 59/2017**, secondo quanto previsto dal citato comma 795 dell'art. 1, legge di bilancio



2019.

Ne consegue che alla ricorrente doveva essere applicata non solo l'immissione in ruolo diretta e l'attribuzione di titolarità su sede, come in effetti è avvenuto, **ma anche la disposizione di cui all'art. 7, comma 5, D.Lgs. 59/2017, come modificato dall'art. 1, comma 792, lett. h), punto 3): “i vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova”³.**

Vale a dire: mentre secondo le disposizioni vigenti prima della riforma introdotta con la legge di bilancio 2019, gli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2018 avevano **diritto di scegliere**, nella regione in cui avevano concorso, **l'ambito territoriale**, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione con contratto a tempo determinato, per poi essere immessi in ruolo nel medesimo ambito territoriale; dopo l'intervento della riforma, quindi a partire dal 1° gennaio 2019, i suddetti aspiranti, che non fossero stati ancora avviati al percorso di formazione - come la ricorrente - avevano **diritto di scegliere direttamente l'istituzione scolastica** (dove essere immessi in ruolo e svolgere il percorso di formazione) **nel quadro della regione in cui hanno concorso**, ovviamente nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

La riforma dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 59/2017 ha quindi introdotto, per gli

³ Il neretto è nostro.



aspiranti come la ricorrente, **un diritto di scelta della sede, in cui essere immessi in ruolo, tra tutti i posti disponibili nel quadro della regione**, per la quale hanno concorso: tale diritto è ineludibile, in virtù della chiarissima disposizione di cui al citato comma 795 dell'art. 1 L. 145/2018, secondo il quale agli aspiranti iscritti nella graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2018, che *“non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo”*.

7.2)Orbene, il diritto soggettivo di scelta sopra illustrato è stato rispettato dall'amministrazione nei confronti degli aspiranti iscritti tra il n. 26 e il n. 31 della graduatoria, ma non nei confronti della ricorrente, in quanto questa è stata **immessa in ruolo d'ufficio in una sede nell'ambito territoriale Veneto 10, relativo alla provincia di Belluno**.

E' vero che la ricorrente era stata convocata in data 19.12.2018 per la scelta dell'ambito territoriale, ove svolgere nell'a.s. 2019/2020, sulla base della normativa previgente, il percorso di formazione con contratto a tempo determinato, ma **il punto fondamentale è che la stessa ha successivamente acquisito il diritto a essere convocata nuovamente in data 9 agosto 2019**, a seguito del fatto che il legislatore aveva cambiato la procedura di reclutamento per il tipo di aspiranti cui la ricorrente stessa appartiene (vale a dire gli aspiranti inclusi nella graduatoria del concorso n. 85/2018 che alla data del 1° gennaio 2019 non fossero stati ancora avviati al percorso FIT), prevedendo per questi il diritto alla scelta della sede, in cui essere immessi in ruolo, tra tutti i



posti disponibili nel quadro della regione, per l'anno scolastico in procinto di iniziare.

7.3) Appare opportuno precisare che l'amministrazione avrebbe dovuto convocare in data 9 agosto 2019 anche la ricorrente, nonostante la stessa disponga di un punteggio inferiore a quello degli altri aspiranti convocati, in quanto la prof.ssa Sponziello è **titolare di un diritto alla riserva del posto ex art. 3 L. n. 68/1999**, in quanto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (cfr. **doc. n. 8**), come ha riconosciuto la stessa amministrazione quando ha convocato la ricorrente in data 19.12.2018 (**doc. 5**). Atteso che i posti effettivamente disponibili erano due, in quanto il terzo posto disponibile risultava accantonato, la ricorrente, se fosse stata convocata, avrebbe avuto diritto di effettuare la scelta dopo che il primo posto disponibile fosse stato assegnato e **quindi avrebbe avuto diritto di scegliere il posto attribuito all'ultima nominata, prof.ssa Di Capua Angiolina**, vale a dire la cattedra per la cl.conc. A018- Filosofie e Scienze Umane presso l'I.I.S. *Euganeo* di Este (PD).

A questo riguardo, si produce l'elenco dei nominati, nella provincia di Padova, dalla graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2018, per l'a.s. 2019/2020, **quale documento aggiuntivo n. 11** .

Sia detto per inciso che se la ricorrente avesse scelto il posto sopra indicato, sarebbe rimasto disponibile per la prof.ssa Di Capua il posto a suo tempo accantonato per la ricorrente, sulla base della normativa previgente, cioè la cattedra presso l'I.I.S. *Catullo* di Belluno.



Deve essere rimarcato anche il fatto che la scelta della sede di titolarità si presenta particolarmente importante, in quanto nei confronti della ricorrente, così come degli altri assunti in base alla novella del D.Lgs. 59/2017, si applica la disposizione secondo la quale, dopo la conferma in ruolo con titolarità in una determinata istituzione scolastica, *“il docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni”* (art. 13, comma 3, D.Lgs. 59/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 792, lett. m, punto 3), L. n.145/2018).

8) Questioni di carattere processuale

Allo scopo di conoscere l'indirizzo di residenza della prof.ssa Di Capua Angiolina, in vista della notifica del presente ricorso alla suddetta, quale litisconsorte necessaria, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, ha presentato istanza di accesso ai documenti all'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, ex art. 22 e s.s. L. n. 241/1990.

Inaspettatamente e illegittimamente l'U.S.T. di Padova ha negato l'accesso ai documenti (**doc. n. 9**): sarà pertanto necessario chiedere al Giudice adito che ordini all'amministrazione resistente la comunicazione a parte ricorrente dell'indirizzo di residenza della prof.ssa Di Capua Angiolina.

8.1) Va rilevato inoltre che l'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo, sede di Padova, non ha pubblicato le sedi attribuite con le nomine regionali dalla graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2017, relativa alla classe di concorso A018, gestite dalla sede di Padova medesima, diversamente da quanto ha fatto correttamente la sede di Rovigo in relazione alle operazioni di



nomina gestite da quest'ultima (cfr. doc. n. 10): ne consegue che si dovrà chiedere al Giudice adito di disporre nei confronti dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del suddetto esito delle operazioni di Padova.

Periculum in mora

Come si è ricordato al § 7.3, la ricorrente è invalida civile con diminuzione della capacità di lavoro pari al 50%, sulla base di una diagnosi di “*diabete insipido; ipotiroidismo (trattamento sostitutivo); ipotuitarismo completo; stato d'ansia*” (cfr. verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'A.S.L. di Padova, di cui al **doc. n. 8**).

Come risulta dalla comunicazione dello specialista endocrinologo al medico di base, che si produce in allegato al presente atto quale **doc. aggiuntivo n. 12**, attualmente la prof.ssa Sponziello necessita di ulteriori accertamenti clinici (*test all'ACTH per cortisolo*), in funzione di un approfondimento della diagnosi concernente la sua situazione patologica: in attesa di questi accertamenti deve evitare “*stress di qualsiasi natura*”.

Inoltre la patologia della ricorrente rende assolutamente necessario un rapporto continuativo con il medico di base e lo specialista che da tempo hanno in cura la prof.ssa Sponziello e che hanno sede a Padova, sia in vista di controlli che devono essere effettuati a breve termine, sia allo scopo di consentire controlli periodici nel medio-lungo periodo (si veda dal terzo capoverso della comunicazione di cui al **doc. 12**).

Orbene, la necessità di risiedere a Belluno, conseguente all'illegittima



attribuzione d'ufficio della titolarità in questo comune, viene fatalmente a **pregiudicare il necessario rapporto continuativo con i medici che assistono la ricorrente** e, di conseguenza, oltre a mettere in pericolo l'effettività dell'assistenza dei medici curanti, determina anche quella situazione di continuo stress, che, come si è detto, andrebbe invece attentamente evitata: tanto è vero che attualmente la prof.ssa Sponziello è costretta dalla sua situazione patologica, che dà segnali d'allarme, a stare assente da scuola, con diagnosi di *“insufficienza ipofisiaria in modifica terapeutica ed accertamenti, deve evitare situazioni di stress di qualsiasi natura, recente cervico bracciaia”* (vedasi certificato medico allegato come **doc. aggiuntivo n. 13**).

A fronte della situazione patologica sopra descritta, si rende necessaria , quindi, l'adozione di un provvedimento d'urgenza che consenta alla ricorrente di ritornare alla sua residenza in Padova, attraverso l'esercizio del diritto a scegliere l'I.I.S. *Euganeo* di Este (PD) quale sede di titolarità.

00000000

In ragione di tutto quanto sin qui esposto la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare processuale

-Ordinarsi all'Amministrazione resistente di comunicare a parte ricorrente l'indirizzo di residenza della prof.ssa Di Capua Angiolina, ai fini della notifica del ricorso alla suddetta.



In via istruttoria

-Ordinarsi all'amministrazione resistente di esibire l'esito delle nomine regionali per l'a.s. 2019/2020 dalla graduatoria di merito del concorso ex DDG 85/2017, relativa alla classe di concorso A018, con riferimento alle sedi di titolarità attribuite ai docenti immessi in ruolo.

In via cautelare

-Ordinarsi all'Amministrazione resistente di consentire alla ricorrente di scegliere quale sede di titolarità, a seguito di immissione in ruolo con decorrenza 1° settembre 2019 per la classe di concorso A018, l'istituzione scolastica attribuita all'ultimo nominato nell'ambito delle convocazioni del 9 agosto 2019, Istituto di Istruzione Superiore *Euganeo* di Este (PD).

-Con rifusione delle spese di lite e dei compensi spettanti al difensore.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

00000

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni nell'ambito del presente giudizio, si indicano i seguenti indirizzi:

PEC: marco.cini@ordinedegliavvocatipadova.it; FAX: 049661056.

00000

Si producono, quali documenti aggiuntivi:

11)elenco nominati da graduatoria del concorso ex DDG 85/2018, a.s. 2019/2020, provincia di Padova;



12)comunicazione al medico di base da parte del prof. Marco Boscaro datata

10.10.2019;

13)certificato medico del 30.09.2019.

Padova, 18.10.2019

Avv. Marco Cini

